

STATUTO

LA CAREZZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO EMILIA RE VIALE
UMBERTO I 42/F
Numero REA: RE - 282606
Codice fiscale: 02451570358
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-09-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto Rep. N. 17845 Rec. N. 9982

STATUTO VIGENTE	NUOVO STATUTO
STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA Art. 1 (Costituzione e denominazione) E' costituita con sede nel comune di Scandiano (Reggio Emilia), la società cooperativa denominata "LA CAREZZA Società cooperativa sociale - O.N.L.U.S. ", abbreviabile in "LA CAREZZA S.C.S. - O.N.L.U.S." Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, sia in Italia che all'estero. Art. 2 (Durata) La Cooperativa ha durata fino al trentuno (31) dicembre duemilacinquanta (2050) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. TITOLO II SCOPO - OGGETTO Art. 3 (Scopo mutualistico) La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse	STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA Art. 1 (Costituzione, denominazione e sede) E' costituita, con sede nel comune di Reggio Emilia la società cooperativa denominata "LA CAREZZA Società cooperativa sociale - O.N.L.U.S." La ragione sociale potrà essere abbreviata per fini commerciali nelle sigle abbreviabile in "LA CAREZZA Società cooperativa, "LA CAREZZA S.C.S. O.N.L.U.S." "LA CAREZZA O.N.L.U.S.", sempre che vi siano altri dati idonei ad identificare inequivocabilmente la cooperativa. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche in luoghi diversi da quello di ubicazione della sede principale. Art. 2 (Durata) La Cooperativa ha durata fino al trentuno (31) dicembre duemilaottanta 2080 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. TITOLO II SCOPO - OGGETTO Art. 3 (Scopo mutualistico) La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione

[Signature]

[Signature]

generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra di essi lo spirito mutualistico e solidaristico attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi. La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. A norma della legge 3 aprile 2001, n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. La Cooperativa si propone di operare affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Essa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane ed ai loro organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.	umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra di essi lo spirito mutualistico e solidaristico attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi ai sensi dell'articolo 1. lett. A) 381/91. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative
--	---

	dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni, là dove previsti. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.
La Cooperativa si propone di operare nell'ambito degli scopi sociali in ossequio alle leggi Nazionali, alle Leggi Regionali e comunitarie emanate ed emanante. La cooperativa si propone di svolgere le seguenti attività: 1) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci; 2) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi; 3) organizzare e gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc. per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organizzazioni di servizi;	Art. 4 (Oggetto sociale) Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa si prefigge di operare nell'ambito degli scopi sociali in ossequio alle leggi Nazionali, alle Leggi Regionali e comunitarie emanate ed emanante. In particolare la cooperativa intende svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione o accreditamento con enti pubblici e privati in genere, iniziative organizzate con i seguenti scopi: 1) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci; 2) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni

3



4) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi; 5) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione; 6) l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze - madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanante; 7) la realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio-culturali); 8) centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici ed anziani; 9) la realizzazione di case famiglie, comunità alloggio, case albergo, servizi residenziali e semiresidenziali per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare; 10) la gestione d'asili nido, scuole materne, nonché dei servizi ausiliari di collegamento; la gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche. Nell'ambito di quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettano la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino; 11) l'istituzione e la gestione del Tele - soccorso, Tele - assistenza e Tele - medicina; 12) la realizzazione e/o, la gestione di soggiorni climatici marini, montani e termali nell'ambito dei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per anziani,	specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi; 3) organizzare e gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc. per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organizzazioni di servizi; 4) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi; 5) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità; 6) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione; 7) l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze - madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi vigenti; 8) la realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio-culturali); 9) Supportare le famiglie degli anziani non autosufficienti e/o portatori di fragilità psichiche, fisiche e sociali, per il mantenimento delle abilità residue attraverso l'accompagnamento e affiancamento delle piccole attività quotidiane anche domestiche, che mirino alla salvaguardia dello stato di salute del paziente e al miglioramento delle sue condizioni fisiche e psichiche; 10) centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici ed anziani;
--	--

disabili e ammalati; 13) la realizzazione e/o, la gestione di centri diurni; 14) organizzazione e gestione dell'assistenza domiciliare integrata anche in convenzione e con personale specializzato; 15) la prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani, dei portatori di handicap a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura; 16) organizzazione e gestione del servizio di segretariato sociale ed informagiovani; 17) gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-sanitario nelle scuole; 18) la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospedaliere, residenza sanitaria assistenziale R.S.A., per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale; 19) effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della Legge 142/2001. La Cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso. La Cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in collaborazione con Enti Pubblici - Territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone, che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà; la gestione di strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi	11) la realizzazione di case famiglie, comunità alloggio, case albergo, servizi residenziali e semiresidenziali per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare; 12) la gestione d'asili nido, scuole materne, nonché dei servizi ausiliari di collegamento; la gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche. Nell'ambito di quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettano la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino; 13) l'istituzione e la gestione del Tele - soccorso, Tele - assistenza e Tele - medicina; 14) la realizzazione e/o, la gestione di soggiorni climatici marini, montani e termali nell'ambito dei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per anziani, disabili e ammalati; 15) la realizzazione e/o, la gestione di centri diurni; 16) la realizzazione di centri d'accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea; 17) la realizzazione di soggiorni vacanze; 18) organizzazione e gestione dell'assistenza domiciliare integrata organizzata e gestita anche in convenzione e con personale specializzato; 19) la prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani, dei portatori di handicap a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura; 20)Accompagnamento, con mezzi idonei, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., di anziani, ammalati, disabili e di degenti; 21) organizzazione e gestione del servizio di segretariato sociale ed informagiovani; 22) gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei
---	---

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili. Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa inoltre potrà: 1. collaborare a qualsiasi livello con la pubblica Amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente; 2. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, e partecipare alle loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni; 3. dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla Legge 1/1991), commerciale, industriale e finanziaria (nei limiti di cui alla Legge 197/91) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ai fini di collocamento o riservata dalla Legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La cooperativa inoltre per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per	portatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-sanitario nelle scuole; 23) la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospedaliere, residenza sanitaria assistenziale R.S.A., per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale; 24)La promozione in collaborazione con gli Enti preposti, di studio e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali; 25) effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della Legge 142/2001. 26) gestire e organizzare attività inerenti alle fonti di energia rinnovabili, in particolare la possibilità di produzione di energie rinnovabili sia per il consumo in proprio e sia per la vendita a terzi, compresa la partecipazione a CER (Comunità Energetiche Rinnovabili); 27) la commercializzazione dei servizi e dei prodotti potrà avvenire anche attraverso internet, utilizzando una propria piattaforma di e-commerce o attraverso canali di vendita on line specializzati. Inoltre la Cooperativa per il conseguimento degli scopi sociali potrà: a. collaborare a qualsiasi livello con la pubblica Amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente; b. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, e partecipare alle loro
---	---

la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché accettare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31/01/1992, n°59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	attività; c. dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa. Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime comprese l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. (Associazione temporanea d'impresa), per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali, dagli Enti del Terzo settore da organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed
--	--

F. S. S. S.

Deur

	integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell'art. 2526 del codice civile. La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.
TITOLO III SOCI COOPERATORI Art. 5 (Soci cooperatori) Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	TITOLO III SOCI COOPERATORI Art. 5 (Soci cooperatori) Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: 1) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività per il raggiungimento degli scopi sociali; 2) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che siano in possesso dei requisiti che vengono ritenuti necessari per il raggiungimento degli scopi sociali; 3) soci fruitori, persone che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa. Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali. Possono essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: 1) <u>soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa</u>, possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e <u>cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative</u>. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo; 2) <u>soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge</u>; Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali. Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.
---	---

9

Dei

Dei

Art. 6 (Categoria speciale di soci) La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, è fissata in massimo un (1) anno. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:CONTINUA SOTTO	Art. 6 (Categoria speciale di soci) La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e 3, del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:
--	--

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; c) il mancato adeguamento agli standard produttivi. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	Art. 6 (Categoria speciale di soci) La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione. è fissata in massimo tre (3) anni. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto: CONTINUA
---	--




11

	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; c) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa; d) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione. Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	Art. 7 (Domanda di ammissione) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare

all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto. Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria; b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; c) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso; d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto; b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa. Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre
--	---

Flavia

Dea

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni; b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute. Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria; g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può,
--	---

entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncî l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Art. 8 (Obblighi dei soci) Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione: - del capitale sottoscritto; - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo; b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali; In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati: a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro	entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncî l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Art. 8 (Obblighi dei soci) Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: - del capitale sottoscritto; - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo; b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.
--	--

F. Per

Deuf

Art. 9 (Perdita della qualità di socio) La qualità di socio si perde: 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa; b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa. In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati: a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, raccomandata a mano, a mezzo PEC o ogni altro mezzo idoneo ad accertare l'avvenuta ricezione alla Cooperativa. Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa. Art. 9 (Perdita della qualità di socio) La qualità di socio si perde: - per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte se il socio è una persona fisica;
--	--

se il socio è persona fisica; 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.
Art. 10 (Recesso del socio) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 39 e seguenti. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	Art. 10 (Recesso del socio) Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.) e dal successivo art. 21, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione. b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali; c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento; d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa. Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa, è comunque facoltà del Consiglio di Amministrazione accettare il recesso anticipato. Il recesso dei soci volontari è libero. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, raccomandata a mano, a mezzo PEC o ogni altro mezzo idoneo ad accertare l'avvenuta ricezione alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e

Art. 11 (Esclusione) L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che: a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati. Art. 11 (Esclusione) L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che: a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6 della L. 142/2001; nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato; c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non
---	---

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro trenta giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	superiore a 60 giorni per adeguarsi; d) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa; f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo; g) per reiterata mancata partecipazione alle iniziative sociali dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta 3 (tre) assemblee consecutive. L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo PEC, raccomandata a mano o ogni altro mezzo idoneo ad accertare l'avvenuta ricezione. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione ai sensi degli articoli 37 e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.
--	--

[Signature]

[Signature]

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione) Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	Art. 12 (Morte del socio) In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del
Art. 13 (Liquidazione della quota) I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	Art. 14 (Morte del socio) In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del

socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
--	---

Art. 13 (Rimborso delle quote)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in

[Signature]

21

	proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma 3, del codice civile. Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.
Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c), d) ed e) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del soprapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere c), d), e), f) ed g) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del soprapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove

e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.
TITOLO IV SOCI SOVVENTORI Art. 16 (Soci sovventori) Ferma restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59. Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori) I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro duecentocinquanta/00 (E.250=).	TITOLO IV SOCI SOVVENTORI Art. 15 (Soci sovventori) Ferma restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59. Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori) I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore né

F. Flori *D. Delf*

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote paria 4.	inferiore né superiore ai limiti di legge. Il valore della singola quota, pari euro 250, e il numero minimo di quote che ciascun socio dovrà sottoscrivere sono disciplinati da apposito regolamento approvato in assemblea. I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.
Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intende trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intende trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, la quota può essere rimborsata al socio sovventore, così come previsto al successivo art. 19.
Art. 19 (Deliberazione di emissione) L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti: a) l'importo complessivo dell'emissione; b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse; c) il termine minimo di durata del conferimento;	Art. 18 (Deliberazione di emissione) L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti dal Consiglio di

Amministrazione partecipazione.	al fini	dell'emissione	della
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori; e) i diritti patrimoniali in caso di recesso. A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.			

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

Alto Mori

Dunfe

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati: a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori; b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori; c) ai soci sovventori può essere attribuito dall'Assemblea il diritto di eleggere un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione; d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati: - 1 voto fino a 25.000 euro di capitale sottoscritto; - 2 voti oltre 25.001 euro e fino a 50.000 euro di capitale sottoscritto; - 3 voti oltre 50.001 euro e fino a 100.000 euro di capitale sottoscritto; - 4 voti oltre 100.001 euro e fino a 150.000 euro di capitale sottoscritto; - 5 voti oltre 150.001 euro di capitale sottoscritto. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati; e) i soci sovventori hanno diritto di recedere, decorso
--	---

	il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote, a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.
TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE Art. 21 (Elementi costitutivi) Il patrimonio della società è costituito: a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge. 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale; b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8; d) dalla riserva straordinaria; e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE Art. 20 (Elementi costitutivi) Il patrimonio della società è costituito: 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, ad esclusione dei soci volontari, rappresentati da quote di valore minimo pari a euro 50. Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge; b) dai conferimenti effettuati dai soci volontari, rappresentati da quote del valore nominale minimo di €. 25,82. Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge; c) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote del valore nominale minimo di €. 250 confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale; 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8; 4) dalla riserva straordinaria; 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per

[Signature]

[Signature]

27

Art. 22 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società.
Art. 23 (Bilancio d'esercizio) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	Art. 22 (Bilancio d'esercizio) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro (centoventi)giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 misura prevista dalla legge medesima;	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 Gennaio 1992, n. 59;	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima

a mutualità prevalente. L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
Art. 24 (Ristorni) L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: - erogazione diretta; - aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; - emissione di azioni di sovvenzione. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	prevista per le cooperative a mutualità prevalente. Art. 23 (Ristorni) Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci operatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile. I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggioranza della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142. La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci operatori. Per i soci lavoratori si terrà conto di: - ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno; - qualifica professionale; - compensi erogati; - tempo di permanenza in Cooperativa, - tipologia del rapporto di lavoro. Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni destinati ai soci

	lavoratori; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.
TITOLO VI ORGANI SOCIALI Art. 25 (Organi sociali) Sono organi della Cooperativa: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Collegio dei Sindaci, se nominato. Art. 26 (Assemblea) La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R ovvero altro metodo atto comunque a certificare l'avvenuto recapito, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea) L'Assemblea:	TITOLO VI ORGANI SOCIALI Art. 24 (Organi sociali) Sono organi della Cooperativa: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) l'Organo di controllo, se nominato. Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea) L'Assemblea:

Foto Firmi

31



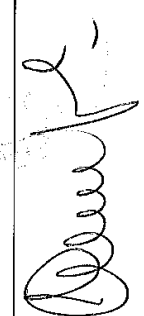
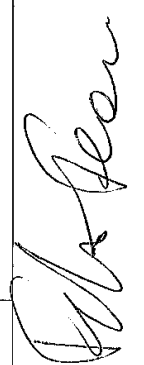
1) approva il bilancio e destina gli utili; 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti; 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo e a determinare la durata dell'incarico; qualora si opti per la nomina di un consiglio di amministrazione, l'Assemblea ne nominerà il Presidente, il Vice-presidente e gli altri componenti determinandone il numero; 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale; 5) determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli Amministratori e ei compensi da corrispondere ai Sindaci; 6) approva i regolamenti interni; 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo; 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione. Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte	a) approva il bilancio, la destinazione degli utili e la ripartizione dei ristorni; b) l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017; c) procede alla nomina e alla revoca del Consiglio di Amministrazione; d) procede all'eventuale nomina dell'Organo di Controllo o del revisore legale dei conti; e) delibera le modificazioni dell'atto costitutivo; f) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori; g) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di Controllo o del revisore legale dei conti, se nominato; h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto; i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale; j) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni; k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo; l) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione; L'Assemblea dei soci delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione.
--	--

che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti e) ed l) deve essere redatto da un Notaio (Assemblea straordinaria).
	Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea) Con riferimento alle materie indicate nelle lettere del precedente articolo 25, ad eccezione della lettera a) e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci: tramite PEC, lettera raccomandata A/R anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza. In alternativa, alla clausola sopra prevista la

[Handwritten signature]

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	convocazione dell'Assemblea può avvenire mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nei termini di legge fissati dall'art.2366 c.c., ovvero in uno o più quotidiani locali sia cartacei che su web, rispetto al Comune dove ha sede legale la società, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22. L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
---	--

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Art. 29 (Votazioni) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea assunta nel rispetto della normativa. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. Art. 30 (Voto) Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci. Art. 28 (Voto ed intervento) Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche, invece, potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti in relazione a quanto previsto in un regolamento interno con apposita delibera assembleare. Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19. L'Assemblea può svolgersi anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
--	--



35

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, o componente dell'Organo di controllo, se nominato, della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio oltre se stesso.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio, persona giuridica, imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	dall'Assemblea, legalmente consentito. Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema deliberato dall'Assemblea legalmente consentito. I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee. Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio. Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.
Art. 32 (Amministrazione) La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero. L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	Art. 30 (Consiglio di Amministrazione) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7 eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure

F. Scar *Delf*

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni.	tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: • non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi • aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di: ◦ attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; ◦ attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa; • non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.
Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo) Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto. L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dallo statuto. Il Consiglio di Amministrazione, può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie

dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei

previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 6 mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC, Short Message Service (SMS), Whatsapp o altri mezzi tecnologici in uso, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e

voti.	nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni: 1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed eventualmente il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; 2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; 3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; 4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta, la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda
-------	---

	di come ha votato chi presiede la seduta. Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di controllo se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
Art. 35 (Integrazione del Consiglio) In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.	Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione) In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato. Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. In caso di mancanza sopravvenuta e di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio. La cessazione dell'Amministratore per rinuncia ha effetto secondo quanto previsto dall'articolo 2385 del codice civile.

F. Ferreri *Ampl.*

Art. 36 (Compensi agli Amministratori) Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	Art. 34 (Compensi agli Amministratori) Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche. L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.
Art. 37 (Rappresentanza) L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	Art. 35 (Rappresentanza) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente pertanto è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanzate. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle

Art. 38 (Collegio Sindacale) Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea. Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	norme legislative vigenti al riguardo. Art. 36 (Organo di controllo e revisore legale dei conti) L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'articolo 2409bis del codice civile, è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato. Si applica l'articolo 2477 del codice civile. La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni: 1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; 2. che sia consentito al componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; 3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per
--	---

F. B. ... *Deuf.*

	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esso è rieleggibile. La retribuzione annuale dell'Organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. L'Organo di controllo, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge. Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina dell'Organo di controllo in forma collegiale o come del Sindaco Unico e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.
TITOLO VII CONTROVERSIE Art. 39 (Clausola arbitrale) Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari; c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. La clausola arbitrale di cui al comma precedente è	TITOLO VII CONTROVERSIE Art. 37 (Clausola arbitrale) Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui agli articoli 838 bis c.p.c. nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari; c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o componenti dell'Organo di controllo, o nei loro confronti.

estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente dell'Organo di controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.
Art. 40 (Arbitri e procedimento) Gli arbitri sono in numero di: a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 100.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile; b) tre, per le altre controversie; Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Concooperative. In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003. Gli arbitri decidono secondo diritto.	Art. 38 (Arbitri e procedimento) Gli arbitri sono in numero di: a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile; b) tre, per le altre controversie; c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

[Signature]

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art.36 del D.Lgs. n. 5/03. Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 838-ter c.p.c.. Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari. Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 838 ter comma 2 c.p.c , nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale. Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento
--	---

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

della produzione della domanda.	
TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE Art. 42 (Scioglimento anticipato) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. Art. 43 (Devoluzione del patrimonio finale) In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: - a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c); - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE Art. 39 (Scioglimento anticipato) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale) In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: - a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti; - a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti; - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.
TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Art. 44 (Regolamenti) L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti	TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Art. 41 (Regolamenti) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di



47

all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28.	Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.
Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa: a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative **sociali**. Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. n.82/2005 e sirilascia per uso Registro Imprese.
Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della Tabella Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.